

TRADUZIONE NON UFFICIALE DELLE COMUNICAZIONI DI EXPERTSuisse DEL 13.03.2020 IN LINGUA TEDESCA E FRANCESE REPERIBILI SUL SITO www.expertsuisse.ch. SOLO LE VERSIONI IN LINGUA TEDESCA E FRANCESE FANNO TESTO.

Coronavirus: implicazioni per la presentazione dei conti secondo il CO

1. Osservazioni preliminari

Il 29 gennaio scorso, il Comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che il coronavirus è "un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale".

Il 28 febbraio scorso il Consiglio federale ha deciso di dichiarare la situazione attuale in Svizzera come una "situazione speciale" ai sensi della legge sulle epidemie, e quindi di vietare le manifestazioni di oltre 1.000 persone da qui al prossimo 15 marzo.

La preoccupazione per la diffusione del coronavirus e della malattia polmonare che provoca, chiamata COVID-19 ("coronavirus disease 2019"), ha già importanti conseguenze restrittive per la vita economica e le imprese, ad esempio a causa della limitazione della produzione e degli scambi, nonché della limitazione della circolazione. I mercati dei capitali hanno subito importanti correzioni e un aumento dei premi per il rischio. A seguito di interruzioni delle consegne e di un calo della domanda, l'Istituto federale di ricerca economica di Zurigo (KOF) considera che la situazione ostacolerà la crescita del PIL per il 2020, senza per contro essere in grado di quantificarlo. Alcune banche centrali, in particolare la Federal Reserve negli Stati Uniti, hanno già abbassato i loro tassi d'interesse. In vari paesi, anche in Svizzera, si parla di misure di stimolo economico volte a stabilizzare l'economia.

L'impatto del coronavirus sull'economia nel suo complesso può anche essere avvertito in termini di presentazione dei conti secondo il CO, comprese eventuali relazioni di gestione per le società e i gruppi interessati.

2. Eventi successivi alla data di chiusura del bilancio - non presa in considerazione nei conti annuali

Si pone la questione se contabilizzare le possibili conseguenze per il bilancio (o altre pubblicazioni) risultanti dalla diffusione del coronavirus, che nel frattempo è diventato quasi mondiale (possibili correzioni di valore, accantonamenti, ad esempio in connessione con l'impossibilità di soddisfare gli ordini dei clienti, la modifica della base di valore in caso di abbandono del presupposto della

continuità aziendale, le pubblicazioni in caso di significativa incertezza sulla capacità della società di continuare a operare) già nei conti annuali e nei conti consolidati al 31 dicembre 2019 o solo nei bilanci seguenti.

Per il trattamento contabile, occorre distinguere tra eventi successivi alla data di bilancio la cui causa esisteva già alla data di bilancio e quelli la cui causa non è intervenuta che dopo questa data. Un evento la cui causa esisteva già alla data di bilancio deve essere riconosciuto nel conto annuale dell'esercizio precedente, se la società riceve ulteriori informazioni dopo la data di bilancio. Se la causa è successiva alla data di bilancio, l'evento non è, in linea di principio, registrato nei conti annuali ma deve figurare nell'allegato (MSA, volume "Contabilità e presentazione dei conti", 2014, IV.5.16.1).

Allo stato attuale, sono stati segnalati i primi casi di infezione nell'uomo all'inizio di dicembre 2019 ed erano (ancora) limitati a un'area locale. È solo a partire da gennaio 2020 quando il coronavirus si è diffuso notevolmente che le conseguenze economiche attuali sono apparse. In Svizzera, la situazione è ulteriormente peggiorata a seguito della decisione del Consiglio federale del 28 febbraio scorso di dichiarare la situazione attuale "speciale" ai sensi della legge sulle epidemie, e quindi di vietare temporaneamente eventi.

EXPERTsuisse ritiene che l'insorgenza del rischio complessivo - rappresentato dal coronavirus - costituisca un evento successivo alla data di chiusura del bilancio che non deve essere riconosciuto nei conti annuali al 31 dicembre 2019 ("non-adjusting event"). Qualsiasi saranno le conseguenze per il bilancio dovrebbero pertanto essere prese in considerazione solo nei conti annuali e conti consolidati con data successiva al 31 dicembre 2019.

In tal senso, le rettifiche di valore di attivi ("impairment"), che rappresentano un evento successivo alla data di bilancio, in linea di principio non devono essere considerate nel bilancio al 31 dicembre 2019. Allo stesso modo, per considerazioni relative agli impairments, è appropriato basarsi sulla situazione alla data di bilancio, vale a dire che il coronavirus non è quindi un fattore di impairment.

3. Eventi successivi alla data di chiusura del bilancio - presa in considerazione nell'allegato e nella relazione di gestione annuale

Come spiegato nel paragrafo precedente, la diffusione del coronavirus in tutto il mondo costituisce un evento successivo alla data di bilancio che non deve essere contabilizzato. Gli eventi significativi successivi alla data di chiusura del bilancio devono essere indicati in allegato ai conti

annuali (art. 959c, al. 2, cpv. 13, CO). La pubblicazione deve specificare il tipo di evento che si è verificato e fornisce una valutazione delle sue conseguenze finanziarie. Per esempio pensare alle conseguenze sulle vendite e sui prodotti in relazione alle difficoltà incontrate sulla catena di distribuzione, l'assenza dei propri dipendenti o l'impossibilità di fornire i propri servizi e tutti i rischi legali correlati. Se una stima delle conseguenze finanziarie non può essere data, deve essere indicato.

Società che redigono una relazione di gestione annuale ai sensi dell'art. 961 CO devono menzionare gli eventi straordinari e prospettive future. Per quanto riguarda queste prospettive, la legge non indica un periodo definito. Sembra appropriato basare questo periodo sul nuovo esercizio in corso al momento dell'elaborazione della relazione di gestione o su un ciclo economico usuale nel settore.

4. Principio della continuità aziendale

I conti sono allestiti secondo il presupposto che la società continuerà le sue attività in un futuro prevedibile ("going concern", art. 958a, al. 1, CO). In un caso estremo, la diffusione di coronavirus potrebbe avere conseguenze negative di così vasta portata per le imprese che la continuità aziendale potrebbe essere messa in discussione.

Per la valutazione della capacità della società di continuare a operare, la società che allestisce il bilancio deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili riguardanti il futuro e almeno i prossimi dodici mesi dalla data di bilancio (art. 958a, al. 1 CO).

In caso di abbandono del presupposto della continuità aziendale, i conti vengono redatti sulla base di valori di liquidazione (art. 958a, al. 2, CO). Se sorgono fattori che conducono al fatto che la società non continuerà più la sua attività per il prossimo futuro, questo stato di fatto deve essere menzionato nell'allegato (art. 958a, al. 3, CO).

In caso di incertezza significativa che possa mettere in dubbio in modo significativo la capacità dell'azienda di continuare a operare, il revisore osserverà questo fatto nella sua relazione di revisione. Se nei conti annuali non appare alcuna menzione appropriata relativa all'incertezza sulla continuità dell'operatività, il revisore deve considerare la possibilità di modificare il proprio giudizio e/o la propria valutazione.